

**Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 6341 del 16-03-2010**

*Presidente: De Luca M. Estensore: Napoletano G. Relatore: Napoletano G. P.M. Patrone I. (Conf.)*

**ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE -**

In tema di adozione, l'art. 3, della legge n. 476 del 1998 - con il quale è stato modificato l'art. 39-quater della legge n. 184 del 1983, introducendosi il diritto ad usufruire dell'astensione dal lavoro anche in caso di adozione di minore di età superiore ai sei anni -, non costituisce disposizione di attuazione della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 poiché non riguarda, direttamente, il procedimento di adozione internazionale da essa regolato, ma introduce una regola sostanziale, di carattere innovativo, diretta a fornire una più completa disciplina dell'intera materia. Ne consegue l'efficacia della predetta disposizione dalla scadenza del periodo di "vacatio legis" susseguente alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, non differita, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 476 del 1998, alla data di entrata in vigore della Convenzione medesima, come, peraltro, confermato dalla previsione della copertura finanziaria, a decorrere dal 1998, anche per il citato art. 39-quater. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'INPS alla corresponsione dell'indennità di maternità per i tre mesi successivi all'ingresso del minore ultraseienne nella famiglia adottiva, in applicazione della regola sostanziale introdotta dalla legge n. 476 del 1998).